

31 marzo 2017



PERITI INDUSTRIALI

Tagliando per la formazione

Italia Oggi pag. 39 del 31/03/2017

EPPI

Previdenza da riordinare. Ma attenzione ai limiti

Italia Oggi pag. 39 del 31/03/2017

CORRETTIVO APPALTI

Correttivo, alt di Palazzo Spada su Ppp con contributo pubblico al 49% e lavori in house

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 31/03/2017

Le Regioni chiedono massimo ribasso fino a 2 milioni e riserva alle Pmi locali nelle gare

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 31/03/2017

I dubbi della commissione Bilancio su Durc, nuovi compiti Anac e pagamenti

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 31/03/2017

PROGETTAZIONE

Progettazione, decreto Bim al vaglio del Consiglio superiore lavori pubblici

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 31/03/2017

IPERAMMORTAMENTO

Iperammortamento sub iudice

Italia Oggi pag. 32 del 31/03/2017

RIMBORSI IVA

Rimborsi Iva, indennizzi a forfait per le garanzie

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 31/03/2017

ADEMPIMENTI

E-fattura, taglia il traguardo l'opzione per lo spesometro

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 31/03/2017

Il Cnpi sul nuovo regolamento in vigore da gennaio 2017. Obiettivo semplificazione

Tagliando per la formazione

Tra le attestazioni anche la certificazione di competenze

Il regolamento per la formazione continua dei periti industriali al suo primo tagliando. Dalle verifiche sui crediti quinquennali e non più su ogni anno formativo al riconoscimento per l'apprendimento informale collegato allo svolgimento dell'attività professionale, fino alla validazione della certificazione delle competenze. Si muovono su queste tre direttrici le disposizioni contenute nel nuovo regolamento, in vigore dal primo gennaio 2017, che punta ad un obiettivo: semplificare norme e procedure anche grazie a un'interazione digitale più efficace con albo unico.

Le principali novità. Le nuove disposizioni quindi cercano di attuare criteri più semplici per l'assolvimento dell'obbligo. In quest'ottica negli eventi che costituiscono il percorso della formazione continua, rientrano, per esempio, quelli di apprendimento informale, cioè si legge sul Regolamento, quel tipo di

apprendimento «che si realizza in ogni organismo che persegue scopi educativi e formativi (Cnpi, ordini territoriali, enti formatori autorizzati) nell'esercizio della professione di perito industriale, nonché nelle interazioni del lavoro quotidiano». Ma non solo perché è considerato apprendimento informale anche quello acquisito in qualsiasi forma «che il professionista espleta volontariamente e autonomamente per svolgere l'attività professionale in forma innovativa e in linea con l'aggiornamento tecnologico e normativo». Una delle altre novità del nuovo regolamento sulla formazione continua è quella di riconoscere valida ai fini formativi la certificazione delle competenze, cioè quel sistema di valutazione complessivo delle conoscenze, abilità e saperi rilasciata da organismi abilitati alla valutazione e certificazione delle stesse. E comunque compito dell'organismo territoriale valutare l'attinenza delle competenze rispet-

to all'attività professionale (coerenza) così come l'attribuzione dei crediti formativi professionali previsti (massimo 75 crediti nel quinquennio). Il nuovo regolamento, poi, riconosce la università come enti formatori. «Il professionista che decide di frequentare un corso universitario durante la sua attività», ha specificato infatti Sergio Molinari, consigliere delegato in materia di formazione continua e università, «si vedrà riconoscere tale attività attraverso la presentazione della documentazione del corso. Infine al centro dell'attenzione del nuovo regolamento e sempre su istanza di alcuni collegi, la commissione formazione del Cnpi ha sancito la possibilità di prevedere alcune esenzioni per gli over 65. Per questi professionisti infatti è prevista la riduzione dell'impegno formativo da 120 crediti formativi a 40 in 5 anni. A seguito del nuovo regolamento sulla formazione continua poi il Consiglio nazionale ha an-

Giovannetti: ok al Sisma Bonus

«Siamo molti soddisfatti della modifica apportata al decreto Sisma bonus dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio», ha commentato Giampiero Giovannetti, presidente del Cnpi. «Il provvedimento infatti corretto con grande rapidità, riporta esattamente la proposta avanzata dal Cnpi e sancisce l'operatività di tutti i professionisti tecnici, iscritti ad ordini e collegi professionali, naturalmente ognuno nelle relative competenze stabilite dalla legge. Del resto non era possibile immaginare che un semplice decreto ministeriale potesse intervenire su un tema così delicato come quello delle competenze professionali, tema che resta affidato agli ordinamenti delle singole categorie».

che approvato le linee guida che renderanno esecutivo il regolamento, con le modalità di autorizzazione per gli enti formatori esterni. «Anche in questo senso», ha spiegato Molinari, «abbiamo pensato a effettuare tutte quelle modifiche opportune a rispondere alle esigenze di semplificazione e facilitazione delle attività formative pervenute dagli ordini territoriali». Parallelamente

a questo restyling il consiglio nazionale sta lavorando verso un'implementazione del sistema informatico di albo unico per consentire a qualsiasi iscritto di poter aggiornare la propria «posizione» formativa, quindi attestazioni o certificazioni dell'ottenimento di crediti, con un semplice clic e dal proprio studio, semplificando anche l'attività degli organismi territoriali.

IL PRESIDENTE EPPI, VALERIO BIGNAMI, SULLA BOZZA DI DECRETO PER DISCIPLINARE GLI INVESTIMENTI DELLE CASSE

Previdenza da riordinare. Ma attenzione ai limiti

«Ritengo sia nell'interesse del paese portare a compimento un'operazione di riordino della normativa sulla previdenza privata e privatizzata», dunque «auspico che ci sia davvero presto un incontro con la Commissione bicamerale di controllo sulle forme pensionistiche» per rivedere il testo unico che l'organismo ha confezionato. Nel contempo, desta incertezza pure la bozza di decreto per disciplinare gli investimenti delle Casse di previdenza (di cui si attende l'emanazione), soprattutto per quel che concerne i «limiti quantitativi espressi» che, così come sono stati fissati, «ingessano il sistema», mentre «l'economia dimostra d'aver tempi estremamente mutevoli», di cui nelle operazioni finanziarie si deve tener conto. Sono considerazioni fatte dal presidente dell'Epipi (Ente previdenziale dei periti industriali e dei periti industriali laureati) Valerio Bignami, a margine del convegno di primavera promosso da Itinerari previdenziali lo scorso 15 marzo, a Roma.

Domanda. Il provvedimento attuativo della legge 111 del 2011 non è ancora uscito dagli uffici del ministero dell'economia e delle finanze, però le informazioni che sono trapelate la vedono critica, presidente. È così?

Risposta. Sono d'accordo sull'aver degli indirizzi sulle tipologie degli investimenti e dei parametri «ad hoc» che siano di orientamen-

to e non obbligatori per gli Enti pensionistici, mentre mi trovo del tutto contrario alla scelta che tali norme siano retroattive: in questo modo, infatti, si sarà costretti a dover dismettere un patrimonio immobiliare, o partecipazioni in quote societarie in tempi abbastanza ristretti. E ciò equivale ad avere forti condizionamenti sui risultati economici: se si è obbligati a vendere, si subiranno le regole contingenti del mercato finanziario. Mi oppongo, pertanto, sia al contenuto della bozza di decreto che circola, sia alla stessa filosofia di fondo, che ne ha ispirato la stesura. Occorrono regole, naturalmente, tuttavia è altrettanto importante godere di una adeguata flessibilità per scongiurare perdite e non avere rendimenti troppo bassi.

D. Durante l'iniziativa di Itinerari previdenziali nella Capitale è stato affrontato anche il tema del testo unico di riorganizzazione della legislazione concernente gli Enti dei professionisti: il presiden-

te della Commissione bicamerale di controllo sulle forme pensionistiche, Lello Di Gioia (Pd), ha invitato le Casse a un dialogo per modificare i capitoli su cui non c'è intesa. Cosa ne pensa?

R. Considero un ele-

mento positivo la sollecitazione al confronto da parte di Di Gioia per portare dei correttivi al provvedimento parlamentare. Al tempo stesso, però, mi dichiaro deluso dell'esito dei lavori della Commissione, che pure ha ascoltato in audizione tutte le Casse: si doveva, infatti, arrivare a redigere un testo in grado di sistemare tutta la normativa che sovrintende alla nostra azione, invece ne è uscito un documento che in vari punti non mi soddisfa.

D. Quali sono i capitoli controversi?

R. Innanzitutto, si è fatta, in tanti pubblici dibattiti, una bandiera sul fatto che noi siamo Enti privati e, poi, i membri della Bicamerale, di fatto, non hanno semplificato i controlli cui siamo sottoposti. Anzi. La Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), ad esempio, amplia i suoi poteri, perché allarga il suo raggio dagli investimenti fino ai nostri Statuti. I collegi dei sindaci, di cui fanno parte anche rappresentanti dei ministeri, a seguire, non vengono toccati. Rimane, in sintesi, quella identica, grande confusione che governa l'attuale meccanismo di controllo sugli Enti, laddove più organismi interferiscono sui medesimi fronti. Per non parlare, infine, dell'assoggettamento al Codice degli appalti

pubblici, pur essendo la nostra natura giuridica privata. Non si fa, dunque, affatto chiarezza, con questo testo. Ed è una falsità propagandare che, con tali norme, si affronta il problema della doppia tassazione (sulle prestazioni erogate e sui rendimenti finanziari), giacché ciò non viene realizzato. Mi farebbe, infine, piacere che nel provvedimento il termine «vigilanza» subentrasse alla parola «controllo».

D. Nota particolarmente dolente è quella dell'unificazione degli Enti con una platea di iscritti inferiore alle 60 mila unità.

R. Vorrei qualcuno mi spiegasse qual è la vera «ratio» di questa frenesia da accorpamento: si intuisce che c'è una precisa volontà di ridurre gli organi amministrativi, ovvero il sistema di gestione democratico delle Casse di previdenza. Non possiamo assistere inermi a simili vessazioni, però, visto che ciò che la politica non è in grado di fare per se stessa, come il taglio dei parlamentari, lo impone ad altri. Fra l'altro, con il piano di eliminazione di vari piccoli Enti si cancella pure quel «welfare integrato, o strutturale», che gli esponenti politici esaltano a seconda delle occasioni, e che va ad aiutare i professionisti. L'Epipi ha 15 mila iscritti che, essendo la governance fatta di chi conosce e pratica la professione, godono di adeguate tutele. In un gran calderone di Enti tutto ciò non potrebbe avvenire.


Pagina a cura
DELL'UFFICIO STAMPA
DEL CONSIGLIO NAZIONALE
E DELL'ENTE DI PREVIDENZA
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
www.cnpi.it - www.epipi.it

Il Cnpi sul nuovo regolamento in vigore da gennaio 2017. Obiettivo semplificazione

Tagliando per la formazione

Tra le attestazioni anche la certificazione di competenze

Il regolamento per la formazione continua dei periti industriali al suo primo tagliando. Dalle verifiche sui crediti quinquennali e non più su ogni anno formativo al riconoscimento per l'apprendimento informale collegato allo svolgimento dell'attività professionale, fino alla validazione della certificazione delle competenze. Si muovono su queste tre direttrici le disposizioni contenute nel nuovo regolamento, in vigore dal primo gennaio 2017, che punta ad un obiettivo: semplificare norme e procedure anche grazie a un'interazione digitale più efficace con albo unico.

Le principali novità. Le nuove disposizioni quindi cercano di attuare criteri più semplici per l'assolvimento dell'obbligo. In quest'ottica negli eventi che costituiscono il percorso della formazione continua, rientrano, per esempio, quelli di apprendimento informale, cioè si legge sul Regolamento, quel tipo di apprendimento «che si realizza in ogni organismo che persegue scopi educativi e formativi (Cnpi, ordini territoriali, enti formatori autorizzati) nell'esercizio della professione di perito industriale, nonché nelle interazioni del lavoro quo-

tidiano». Ma non solo perché è considerato apprendimento informale anche quello acquisito in qualsiasi forma «che il professionista espleta volontariamente e autonomamente per svolgere l'attività professionale in forma innovativa e in linea con l'aggiornamento tecnologico e normativo». Una delle altre novità del nuovo regolamento sulla formazione continua è quella di riconoscere valida ai fini formativi la certificazione delle competenze, cioè quel sistema di valutazione complessivo delle conoscenze, abilità e saperi rilasciata da organismi abilitati alla valutazione e certificazione delle stesse. È comunque compito dell'organismo territoriale valutare l'attinenza delle competenze rispetto all'attività professionale (coerenza) così come l'attribuzione dei crediti formativi professionali previsti (massimo 75 crediti nel quinquennio). Il nuovo regolamento, poi, riconosce le università come enti formatori. «Il professionista che decide di frequentare un corso universitario durante la sua attività», ha specificato infatti Sergio Molinari, consigliere delegato in materia di formazione continua e università, «si vedrà riconoscere tale attività attraverso la presenta-

zione della documentazione del corso. Infine al centro dell'attenzione del nuovo regolamento e sempre su istanza di alcuni collegi, la commissione formazione del Cnpi ha sancito la possibilità di prevedere alcune esenzioni per gli over 65. Per questi professionisti infatti è prevista la riduzione dell'impegno formativo da 120 crediti formativi a 40 in 5 anni. A seguito del nuovo regolamento sulla formazione continua poi il Consiglio nazionale ha anche approvato le linee guida che renderanno esecutivo il regolamento, con le modalità di autorizzazione per gli enti formatori esterni. «Anche in questo senso», ha spiegato Molinari, «abbiamo pensato a effettuare tutte quelle modifiche opportune a rispondere alle esigenze di semplificazione e facilitazione delle attività formative pervenute dagli ordini territoriali». Parallelamente a questo restyling il consiglio nazionale sta lavorando verso un'implementazione del sistema informatico di albo unico per consentire a qualsiasi iscritto di poter aggiornare la propria «posizione» formativa, quindi attestazioni o certificazioni dell'ottenimento di crediti, con un semplice clic e dal proprio studio, semplificando anche l'attività degli organismi territoriali.



IL PRESIDENTE EPPÌ, VALERIO BIGNAMI, SULLA BOZZA DI DECRETO PER DISCIPLINARE GLI INVESTIMENTI DELLE CASSE

Previdenza da riordinare. Ma attenzione ai limiti

«Ritengo sia nell'interesse del paese portare a compimento un'operazione di riordino della normativa sulla previdenza privata e privatizzata», dunque «auspico che ci sia davvero presto un incontro con la Commissione bicamerale di controllo sulle forme pensionistiche» per rivedere il testo unico che l'organismo ha confezionato. Nel contempo, desta incertezza pure la bozza di decreto per disciplinare gli investimenti delle Casse di previdenza (di cui si attende l'emanazione), soprattutto per quel che concerne i «limiti quantitativi espressi» che, così come sono stati fissati, «ingessano il sistema», mentre «l'economia dimostra d'aver tempi estremamente mutevoli», di cui nelle operazioni finanziarie si deve tener conto. Sono considerazioni fatte dal presidente dell'Eppi (Ente previdenziale dei periti industriali e dei periti industriali laureati) Valerio Bignami, a margine del convegno di primavera promosso da Itinerari previdenziali lo scorso 15 marzo, a Roma.

Domanda. Il provvedimento attuativo della legge 111 del 2011 non è ancora uscito dagli uffici del ministero dell'economia e delle finanze, però le informazioni che sono trapelate la vedono critica, presidente. È così?

Risposta. Sono d'accordo sull'aver degli indirizzi sulle tipologie degli investimenti e dei parametri «ad hoc» che siano di orientamen-

to e non obbligatori per gli Enti pensionistici, mentre mi trovo del tutto contrario alla scelta che tali norme siano retroattive: in questo modo, infatti, si sarà costretti a dover dismettere un patrimonio immobiliare, o partecipazioni in quote societarie in tempi abbastanza ristretti. E ciò equivale ad avere forti condizionamenti sui risultati economici: se si è obbligati a vendere, si subiranno le regole contingenti del mercato finanziario. Mi oppongo, pertanto, sia al contenuto della bozza di decreto che circola, sia alla stessa filosofia di fondo, che ne ha ispirato la stesura. Occorrono regole, naturalmente, tuttavia è altrettanto importante godere di una adeguata flessibilità per scongiurare perdite e non avere rendimenti troppo bassi.

D. Durante l'iniziativa di Itinerari previdenziali nella Capitale è stato affrontato anche il tema del testo unico di riorganizzazione della legislazione concernente gli Enti dei professionisti: il presidente della Commissione bicamerale di controllo sulle forme pensionistiche, Lello Di Gioia (Pd), ha invitato le Casse a un dialogo per modificare i capitoli su cui non c'è intesa. Cosa ne pensa?

R. Considero un ele-

mento positivo la sollecitazione al confronto da parte di Di Gioia per portare dei correttivi al provvedimento parlamentare. Al tempo stesso, però, mi dichiaro deluso dell'esito dei lavori della Commissione, che pure ha ascoltato in audizione tutte le Casse: si doveva, infatti, arrivare a redigere un testo in grado di sistemare tutta la normativa che sovrintende alla nostra azione, invece ne è uscito un documento che in vari punti non mi soddisfa.

D. Quali sono i capitoli controversi?

R. Innanzitutto, si è fatta, in tanti pubblici dibattiti, una bandiera sul fatto che noi siamo Enti privati e, poi, i membri della Bicamerale, di fatto, non hanno semplificato i controlli cui siamo sottoposti. Anzi. La Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), ad esempio, amplia i suoi poteri, perché allarga il suo raggio dagli investimenti fino ai nostri Statuti. I colleghi dei sindaci, di cui fanno parte anche rappresentanti dei ministeri, a seguire, non vengono toccati. Rima-

ne, in sintesi, quella identica, grande confusione che governa l'attuale meccanismo di controllo sugli Enti, laddove più organismi interferiscono sui medesimi fronti. Per non parlare, infine, dell'assoggettamento al Codice degli appalti

pubblici, pur essendo la nostra natura giuridica privata. Non si fa, dunque, affatto chiarezza, con questo testo. Ed è una falsità propagandare che, con tali norme, si affronta il problema della doppia tassazione (sulle prestazioni erogate e sui rendimenti finanziari), giacché ciò non viene realizzato. Mi farebbe, infine, piacere che nel provvedimento il termine «vigilanza» subentrasse alla parola «controllo».

D. Nota particolarmente dolente è quella dell'unificazione degli Enti con una platea di iscritti inferiore alle 60 mila unità.

R. Vorrei qualcuno mi spiegasse qual è la vera «ratio» di questa frenesia da accorpamento: si intuisce che c'è una precisa volontà di ridurre gli organi amministrativi, ovvero il sistema di gestione democratico delle Casse di previdenza. Non possiamo assistere inermi a simili vessazioni, però, visto che ciò che la politica non è in grado di fare per se stessa, come il taglio dei parlamentari, lo impone ad altri. Fra l'altro, con il piano di eliminazione di vari piccoli Enti si cancella pure quel «welfare integrato, o strutturale», che gli esponenti politici esaltano a seconda delle occasioni, e che va ad aiutare i professionisti. L'Eppi ha 15 mila iscritti che, essendo la governance fatta di chi conosce e pratica la professione, godono di adeguate tutele. In un gran calderone di Enti tutto ciò non potrebbe avvenire.



Pagina a cura
DELL'UFFICIO STAMPA
DEL CONSIGLIO NAZIONALE
E DELL'ENTE DI PREVIDENZA
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
www.cnpi.it - www.eppi.it



Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

31 Mar 2017

Correttivo, alt di Palazzo Spada su Ppp con contributo pubblico al 49% e lavori in house

Mauro Salerno

Il decreto correttivo della riforma appalti fa un passo avanti verso l'approvazione finale, fissata per il 19 aprile, incassando ieri il doppio parere favorevole - condito da osservazioni e prescrizioni - del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata.

Molto articolato il parere di Palazzo Spada che in 140 pagine distilla (articolo per articolo) un lungo elenco di osservazioni, anche se di carattere essenzialmente tecnico e senza punte polemiche, al decreto. Si parte con una premessa. Per i giudici le modifiche al codice, varato solo un anno fa, intervengono «in un periodo troppo breve di applicazione delle nuove regole». Di qui la richiesta, che anche il presidente dell'Anac Raffaele Cantone ha indirizzato al Parlamento, di portare ad almeno due anni il termine per le correzioni al Dlgs 50/2016.

Nel merito i giudici bocciano almeno due scelte del Correttivo. Entrambe riguardano il capitolo delle concessioni. La prima dice no all'innalzamento dal 30% al 49% del tetto massimo per il contributo pubblico nelle opere finanziate con capitali privati. Per i giudici questa scelta è in contraddizione «con i criteri di ripartizione del rischio» mirati a ridurre «la compartecipazione pubblica». Per questo la norma va rivista, pena l'addio al parere positivo. Con la stessa formula, il parere chiede di fare marcia indietro sulla modifica che autorizza i concessionari (leggi le autostrade) ad affidare senza gara a società in house anche i lavori di manutenzione e gli appalti sotto 150mila euro. Entrambe queste misure - che peraltro hanno già sollevato obiezioni tra i banchi del Parlamento - vengono giudicate in contrasto con i criteri della legge delega.

Nel lungo elenco di osservazioni, Palazzo Spada ha espresso poi rilievi sulle nuove deroghe all'assegnazione congiunta di progettazione e lavori (appalto integrato) e sull'estensione dei limiti al subappalto. Anche tenendo conto delle ultime pronunce della Corte Ue, per i giudici è preferibile non rimuovere gli attuali limiti al subappalto, «nonostante le direttive in astratto lo consentano». I casi di terna obbligatoria dei subappaltatori devono poi essere stabiliti dal codice e non rimessi alle stazioni appaltanti. Vanno, inoltre, fissati senza automatismi assoluti i casi in cui può essere vietato il subappalto in favore di un originario concorrente alla gara, demandando preferibilmente a linee guida dell'Anac i criteri orientativi della discrezionalità delle stazioni appaltanti.

Inel parere viene inoltre chiesto che la qualificazione delle imprese venga definita con un regolamento ministeriale e non con linee guida dell'Anac. Dubbi sono stati sollevati anche sulla scelta di imporre alle stazioni appaltanti l'uso dei parametri ministeriali per la definizione dei compensi dei progettisti e sull'obbligo di iscrizione all'albo per i progettisti interni alle Pa.

I giudici intervengono anche sulle correzioni apportate alla disciplina sulle commissioni di gara rilevando innanzitutto che «la commissione esterna non è necessaria quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso». E bocciando, in radice, l'articolazione regionale dell'albo dei commissari di gara, «perché non assicura gli obiettivi della riforma».

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

31 Mar 2017

Correttivo/2. Le Regioni chiedono massimo ribasso fino a 2 milioni e riserva alle Pmi locali nelle gare

Mau.S,

Ok condizionato all'accoglimento di tre emendamenti sull'ampliamento degli spazi per il massimo ribasso, la semplificazione dell'invio dei dati sulla programmazione e una riserva di partecipazione alle gare per le micro, piccole e medie imprese regionali (Mpmi). Con queste prescrizioni la Conferenza Unificata ha dato il via libera al decreto correttivo del codice appalti (Dlgs 50/2016) che il governo deve varare in via definitiva entro il 19 aprile.

Nel dettaglio il primo dei tre punti ritenuti «centrali» dalla Conferenza (come anticipato ieri su questo giornale) riguarda l'aumento da uno a due milioni del tetto massimo per l'assegnazione dei lavori pubblici al massimo ribasso. La richiesta è motivata con l'obiettivo di semplificare le procedure di assegnazione delle gare.

La seconda richiesta riguarda la possibilità di riservare alle Mpmi con sede nel territorio regionale una quota di partecipazione del 50% negli appalti di importo inferiore alle soglie Ue (5,2 milioni per i lavori, 2009mila euro per i servizi) che non presentino interesse transfrontaliero. La terza richiesta punta invece a semplificare gli oneri di pubblicazione, indirizzando verso un'unica banca dati i programmi biennali per gli acquisti dei beni e servizi.

Non è scontato però che i tre emendamenti alla fine si trovino di fronte la strada spianata. «Su tali questioni che potrebbero presentare profili di criticità in ordine alla delega o alla compatibilità con la normativa in materia di concorrenza - fa sapere il ministero delle Infrastrutture con una nota -, il Governo ha fatto presente in sede di Conferenza che sarà il Parlamento a valutare la possibilità di ulteriori modifiche in tal senso, trattandosi di un testo aperto su cui le Camere dovranno ancora esprimersi».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

31 Mar 2017

Correttivo/3. I dubbi della commissione Bilancio su Durc, nuovi compiti Anac e pagamenti

Mauro Salerno

Dubbi sulla tenuta finanziaria di diverse previsioni del Correttivo appalti. Li ha sollevati la commissione Bilancio della Camera esaminando il provvedimento in vista del parere da rilasciare al Governo. In particolare il relatore Gianfranco Librandi ha focalizzato l'attenzione sui quattro-cinque punti ritenuti più a rischio.

Una delle principali obiezioni ha riguardato la novità del Durc per congruità, su cui ha sollevato perplessità anche il presidente dell'Anac Raffaele Cantone. Il nuovo sistema prevede che gli enti debbano verificare che la manodopera impiegata dalle imprese sia proporzionata alla dimensione dell'intervento. Un'attività rischia di impattare pesantemente sulle forze degli istituti di previdenza. Per questo il relatore ha chiesto al governo - rappresentato in commissione dal sottosegretario all'Economia Paola De Micheli - la «una conferma dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici coinvolti nell'emissione del Durc». Un rischio di appesantimento dell'attività - e dunque di maggiori costi - è stato evidenziato anche a carico dell'Anac. Qui l'indicazione del relatore ha riguardato i nuovi compiti assegnati all'Authority in tema di precontenzioso - con l'obbligo di sentire le parti in contraddittorio - e soprattutto sul fronte dell'elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento per beni e servizi.

Tra le verifiche richieste anche quella relativa al nuovo giro di vite imposto nel tentativo di riportare nei tempi previsti dalle norme i pagamenti delle Pa. La novità del correttivo è che il termine per l'emissione dei certificati di pagamento non possa superare i quarantacinque giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. L'obiettivo è evitare l'escamotage di rimandare i certificati per non far scattare il conto alla rovescia previsto dalle direttive Ue recepite anche in Italia. Anche qui però la commissione Bilancio chiede al governo di confermare «che la tempistica dei pagamenti risultante dalla disposizione sia compatibile con le dinamiche di cassa previste scontate nelle previsioni di spesa a legislazione vigente».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

31 Mar 2017

Progettazione, decreto Bim al vaglio del Consiglio superiore lavori pubblici

Giuseppe Latour

Un passaggio al Consiglio superiore dei lavori pubblici, prima. E una fase di consultazione pubblica, sul modello di quanto già sperimentato con il correttivo al codice appalti. La strada del decreto Bim sarà un po' più complessa del previsto. Lo dicono le indiscrezioni che arrivano, in questi giorni, dal ministero delle Infrastrutture. Anche se la commissione guidata dal provveditore alle Opere pubbliche di Emilia Romagna e Lombardia, Pietro Baratonò sta ultimando in questi giorni i suoi lavori, i tempi per arrivare alla pubblicazione del testo sembrano ancora piuttosto lunghi. Il ministero delle Infrastrutture sembra, infatti, intenzionato a sottoporre il provvedimento ad altri passaggi consultivi. Sicuramente, quello di una consultazione pubblica e, molto probabilmente, anche quello di una lettura del Consiglio superiore dei lavori pubblici. A questo punto, insomma, per la pubblicazione si guarda alla prossima estate.

Le notizie che arrivano dalla commissione parlano di un testo definito e in fase di approvazione finale. L'obiettivo è attivare un percorso lento ma di crescita costante per la Pa, partendo da un presupposto: non è pensabile una fuga in avanti con un obbligo generalizzato che scatti da subito. Il primo step, stando alle bozze, riguarderà le grandi opere sopra i 100 milioni e partirà nel giro di due anni. La seconda fase sarà relativa al triennio 2019-2021. In questo arco di tempo gli obblighi si allargheranno anche ad altri soggetti, poco per volta. Seguendo, però, un criterio legato alla complessità delle opere e non al loro valore: l'obbligo di usare il Bim, cioè, ci sarà solo per le costruzioni strategiche, con particolari standard di sicurezza, con un alto affollamento di persone ad utilizzarle. Per gli edifici più semplici il Bim non sarà mai obbligatorio.

Ora che la pubblicazione sembra dietro l'angolo, però, il pressing degli operatori, sia pubblici che privati, è aumentato in maniera esponenziale: su alcuni punti ci sono visioni contrastanti. Un'attenzione crescente che ha convinto il ministro Graziano Delrio ad utilizzare la massima cautela. L'introduzione del Bim nel mercato degli appalti pubblici è, infatti, una battaglia che il Mit ha abbracciato già in fase di scrittura della legge delega. Per il ministro, quindi, è fondamentale completare il percorso di definizione di questa parte della riforma nella maniera più condivisa possibile: un modello che di recente è stato usato per il correttivo al Codice appalti, con gli stessi intenti di ascolto del mercato. L'idea, allora, è utilizzare un metodo di concertazione ampio che eviti problemi successivi.

L'impostazione sulla quale il ministero sta ragionando, allora, prevede un doppio passaggio, da completare una volta chiuso il lavoro della commissione. Prima ci sarà una lettura del Consiglio superiore dei lavori pubblici: Delrio chiederà, secondo quanto emerge in queste ore, un parere del suo organo tecnico consultivo, per arrivare a una versione blindata del provvedimento. Poi, ci sarà la fase di consultazione pubblica: il testo sarà così sottoposto al vaglio degli operatori. In

questo modo, saranno affrontate da subito tutte le eventuali criticità rilevate dal mercato. A valle di questi due passaggi, il testo potrà essere approvato in via definitiva e pubblicato. I tempi, però, con questa ulteriore fase di revisione, si allungheranno di diversi mesi. Se prima l'obiettivo dichiarato era chiudere il lavoro per il mese di marzo, adesso è più probabile che il percorso sia completato in estate.



P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Circolare Entrate-Sviluppo economico sulle misure previste dalla legge di Bilancio

Iper ammortamento sub iudice

Il bene deve essere interconnesso col sistema aziendale

Per usufruire dell'iper ammortamento del 150% occorre anche rispettare il requisito dell'interconnessione: il bene, cioè, potrà essere "iper ammortizzato" se, oltre ad essere entrato in funzione, sarà interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Fino ad allora, potrà temporaneamente godere del beneficio del super ammortamento, se ricorrono i requisiti. Le quote di iper ammortamento del 150% di cui l'impresa non ha fruito inizialmente a causa del ritardo nell'interconnessione saranno comunque recuperabili nei periodi d'imposta successivi. E' uno dei numerosi chiarimenti contenuti nella circolare n. 4 di ieri, che l'Agenzia delle entrate ha emanato insieme con il ministero dello sviluppo economico. Una circolare che si rivolge sia alle imprese che intendono avviare programmi di investimento in chiave Industria 4.0 sia ai soggetti, ingegneri, periti ed enti di certificazione, che saranno chiamati a fornire le perizie tecniche e gli attestati per gli investimenti di valore superiore ai 500 mila euro. Il documento di prassi fornisce chiarimenti sulle misure fiscali introdotte per dare impulso all'ammodernamento delle imprese e alla loro trasformazione tecnologica e digitale. In particolare, la legge di Bilancio 2017 ha previsto la proroga del super ammortamento e ha introdotto l'iper ammortamento, una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di determinati beni ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. In una nota l'Agenzia mette a confronto (si veda tabella in pagina) le diverse entità delle maggiorazioni relative al super e all'iper ammortamento, che producono un diverso risparmio d'imposta. Se si considera un investimento di un milione di euro effettuato da un soggetto Ires per l'acquisto di un bene, nel caso dell'ammortamento ordinario il risparmio d'imposta netto è di 240mila euro, che diventano 336mila con il super ammortamento e 600mila grazie all'iper ammortamento.

Relativamente a quest'ultimo, l'Agenzia ricorda che si tratta di una maxi maggiorazione che consente di incrementare del 150% il costo deducibile di tutti i beni strumentali acquistati per trasformare l'impresa in chiave tecnologica e digitale 4.0. Si tratta concretamente degli investimenti in macchine intelligenti, interconnesse, il cui elenco è fornito analiticamente nell'allegato A dell'appendice della circolare, diviso in categorie. L'iper maggiorazione spetta solo nella misura in cui il bene rispetti le linee guida

Agevolazioni a confronto			
	Ammortamento ordinario	Super ammortamento (maggiorazione 40%)	Iper ammortamento (maggiorazione 150%)
Importo deducibile ai fini IRES	1.000.000	1.400.000	2.500.000
Risparmio d'imposta (24% dell'importo deducibile ai fini IRES)	240.000	336.000	600.000
Costo netto dell'investimento (1.000.000 - risparmio d'imposta)	760.000	664.000	400.000
Maggior risparmio sul costo netto dell'investimento		9,60% (760.000 - 664.000)/1.000.000	36,00% (760.000 - 400.000)/1.000.000

elaborate dallo Sviluppo economico, fornite dalla circolare per ciascuna tipologia di macchina. In caso di dubbi sull'ammissibilità all'agevolazione di una specifica macchina è possibile richiedere un parere tecnico al ministero; se l'incertezza relativa all'agevolazione è, invece, di natura tributaria, si può presentare interpello ordinario all'Agenzia delle entrate.

Relativamente invece al super ammortamento, la circolare ricorda che rientrano nell'agevolazione tutti gli acquisti di beni materiali

nuovi strumentali all'attività d'impresa o professionale. La circolare spiega, tra l'altro, come trattare i beni acquisiti con contratto di leasing e quelli realizzati in economia. La maggiorazione del 40% riguarda anche i veicoli a motore acquistati a partire dal 1° gennaio 2017.

In questo caso però, il super ammortamento opera solo per i veicoli per i quali è prevista una deducibilità integrale dei costi, ossia quelli adibiti ad uso pubblico (ad esempio i taxi) o quelli utilizzati esclusivamente

come beni strumentali.

Per quanto attiene al timing delle agevolazioni, la legge di Bilancio 2017 ha esteso l'operatività e gli effetti del super ammortamento anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017, escludendo dalla proroga taluni mezzi di trasporto a motore. Il termine può essere allungato fino al 30 giugno 2018, ma solo a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto

il pagamento dei rispettivi acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Stessa tempistica anche per l'iper ammortamento, con una precisazione in più: per usufruire della maggiorazione del 150%, come detto sopra, occorre anche rispettare il requisito dell'interconnessione: il bene, cioè, potrà essere "iper ammortizzato" se, oltre ad essere entrato in funzione, sarà interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Fino ad allora, potrà temporaneamente godere del beneficio del super ammortamento, se ricorrono i requisiti. Le quote di iper ammortamento del 150% di cui l'impresa non ha fruito inizialmente a causa del ritardo nell'interconnessione saranno comunque recuperabili nei periodi d'imposta successivi.

—© Riproduzione riservata—



Verso il Cdm. Il disegno di legge europea 2017

Rimborsi Iva, indennizzi a forfait per le garanzie

roma

Un **indennizzo forfettario** ai **contribuenti Iva** che hanno dovuto presentare la **garanzia** per richiedere i **rimborsi** d'imposta. E archiviare così la procedura d'infrazione prima che scatti la messa in mora da Bruxelles. Estensione, poi, dell'esenzione Iva anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e di soggetti della cooperazione allo sviluppo. Stop alle contestazioni della Commissione Ue sul regime agevolato per le navi iscritte nel registro internazionale italiano. Un tris di norme fiscali inserite nel disegno di legge della legge europea per il 2017 che il Governo presenterà nel Consiglio dei ministri di oggi.

Con il disegno di legge si chiudono tre procedure di infrazione e tre casi Eu Pilot. Tra le misure spiccano anche le regole sull'iscrizione dei cosiddetti "avvocati stabiliti" nell'albo speciale degli avvocati patrocinanti, così come quella sulla possibilità di accedere all'indennizzo statale per le vittime di reati intenzionali violenti. Ma andiamo con ordine.

Sul fronte fiscale il Governo prova a chiudere la procedura d'infrazione aperta da Bruxelles sui rimborsi Iva per gli eccessivi rischi finanziari imposti dall'amministrazione finanziaria ai contribuenti che, nel chiedere la restituzione, erano obbligati a presentare garanzie. Anche l'eliminazione di queste garanzie avvenuta con l'attuazione della delega fiscale (Dlgs 175/2014) non ha bloccato il processo di messa in mora avviato dalla Commissione. La garanzia, infatti, è ancora dovuta per i contribuenti che presentano profili di rischio. Con l'articolo 5 del nuovo Ddl sulla legge europea 2017 il Governo interviene prevedendo per questi soggetti ancora esposti a eccessivi rischi finanziari un indennizzo forfettario a titolo di ristoro pari «allo 0,15% dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia». Attenzione però, lo stesso Ddl prevede che l'indennizzo sia versato dall'Erario solo quando sia stato «definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso di imposta». E questo potrà accadere solo nei casi di mancata emissione di un avviso di accertamento o di rettifica. Inoltre l'accesso all'indennizzo forfettario sarà possibile con le richieste di rimborso relative all'anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale per il primo trimestre 2018.

Per restare sulle regole Iva il Ddl introduce l'esenzione per le cessioni all'esportazione effettuate nei confronti della Pa e dei soggetti che operano nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, destinati a essere trasportati o spediti fuori dalla Ue per fini umanitari. Inoltre al cessionario viene estesa la possibilità di effettuare l'esportazione e produrre la documentazione nei confronti del cedente nei 180 giorni. Se questo non avviene il cedente avrà a sua volta 30 giorni per emettere una nota di variazione per l'addebito dell'Iva non applicata al momento della cessione.

Ma nella legge trovano posto anche misure sul fronte della giustizia. Civile e penale. Nel primo caso, il Ddl risolve una penalizzazione, a danno dei legali italiani, venutasi a creare nel confronto con quelli stabiliti (che hanno ottenuto il titolo abilitativo in un altro Stato Ue ed esercitano stabilmente la professione in Italia) quanto a iscrizione nell'Albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori. Il Ddl parifica il percorso di iscrizione con la previsione di 8 anni di esercizio della professione e la frequenza alla Scuola superiore dell'avvocatura. Nel penale, si estende il perimetro delle misure antirazzismo comprendendovi anche le condotte di minimizzazione e apologia e si inseriscono questi reati nella lista di quelli che possono dare luogo a responsabilità degli enti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Mobili
Giovanni Negri

GLI AVVOCATI Risolta la penalizzazione dei legali italiani nell'iscrizione all'Albo dei patrocinanti in Cassazione

IL PENALE Esteso il perimetro delle misure antirazzismo Nel decreto 231/01 anche apologia e minimizzazione

La scadenza. Ultimo giorno per effettuare la scelta

E-fattura, taglia il traguardo l'opzione per lo spesometro

Oggi è l'ultimo giorno per esercitare l'opzione per la trasmissione facoltativa dei dati delle fatture da effettuare in via telematica secondo le indicazioni fornite nel provvedimento 182070/2016 delle Entrate.

Questa procedura è stata prevista all'articolo 1, comma 3 del Dlgs 127/2015 ed ha in sostanza anticipato il medesimo adempimento reso obbligatorio dall'articolo 4, commi 1 e 2 del Dl 193/2016. Appare evidente l'anomalia di optare per fare un adempimento che comunque sarebbe obbligatorio ma così è in effetti. L'opzione accompagnata da alcuni benefici si trascina però l'obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per le imprese che effettuano operazioni nei confronti di consumatori finali che tengono il registro dei corrispettivi; ove non venga esercitata anche questa opzione vengono meno i benefici stabiliti dalla norma.

La seconda comunicazione obbligatoria riguarda le liquidazioni periodiche che devono essere trasmesse con cadenza trimestrale e prescindono dalla opzione relativa all'invio delle fatture. Relativamente alla trasmissione telematica dei dati delle fatture le modalità sono le medesime sia per la trasmissione su opzione che per quella obbligatoria.

Anche i termini per la trasmissione sono identici; infatti il recente provvedimento dell'Agenzia 58793 del 27 marzo ha modificato il precedente stabilendo che per l'anno 2017 le fatture devono essere trasmesse con cadenza semestrale entro il 16 settembre per il primo semestre ed entro il mese di febbraio 2018 per il secondo semestre.

La trasmissione delle liquidazioni periodiche avviene con cadenza trimestrale entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre (16 settembre per il secondo semestre).

La differenza fra comunicazione su opzione ed adempimento obbligatorio consiste nella circostanza che solo a seguito di opzione il contribuente può usufruire di alcuni vantaggi.

Il primo vantaggio è che il rimborso Iva sono concessi in via prioritaria entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale anche in assenza dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Dpr 633/72 (esempio acquisto di beni ammortizzabili, eccetera)

Inoltre per i soggetti che esercitano l'opzione, i termini di accertamento per le imposte dirette e Iva si riducono di due anni e quindi passano da cinque a tre; tale riduzione scatta soltanto se il contribuente garantisce la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati ad eccezioni degli importi fino a 30 euro (decreto ministeriale 4 agosto 2016). Il vantaggio più importante ma casuale e forse non voluto dal legislatore riguarda l'esonero della trasmissione dei modelli Intra acquisti di beni e servizi per l'anno 2017. Ciò in quanto l'articolo 3 del Dlgs 127/2015 che ha stabilito l'esonero da tale adempimento non è stato sospeso dal decreto mille proroghe come invece è avvenuto per l'invio obbligatorio dei dati delle fatture. Quindi salvo ripensamenti da parte del legislatore i contribuenti che optano per la trasmissione "volontaria" dei dati delle fatture beneficiano dell'esonero della presentazione dei modelli Intra acquisti, ad eccezione dei dati statistici che devono essere comunicati dai contribuenti che presentano i modelli Intra mensilmente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandra Caputo
Gian Paolo Tosoni

LA CONDIZIONE Per la riduzione da 5 a 3 anni dei termini di accertamento necessario rispettare la tracciabilità dei pagamenti per importi oltre i 30 euro